



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì - Cesena

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA NUMERO 68 DEL 22/12/2023

OGGETTO:	CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.
----------	--

L'anno duemilaventitre, il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 20:31 in San Mauro Pascoli, presso la Residenza Municipale, convocato dal Sindaco con avviso prot. n. 21536 del 18/12/2023, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica 1^ convocazione ed in sessione straordinaria.

Risultano all'appello, oltre al Sindaco Luciana Garbuglia, che assume la presidenza, i Signori Consiglieri:

		Pres	Ass			Pres	Ass
1	CECCARONI LUCA	X		9	ERMETI DENIS	X	
2	NICOLETTI CRISTINA	X		10	PISCAGLIA SARA	X	
3	CASADEI KATIA	X		11	BOCCHINI FRANCESCA	X	
4	PRESTI STEFANIA	X		12	POLLARINI LUCA		X
5	D'AMATO ROSARIO	X		13	MONTEMAGGI GIOVANNA	X	
6	BIANCHINI TIZIANO		X	14	RAVAGLI NICOLA		X
7	MERCIARI FAUSTO	X		15	VENTURI GIANLUCA	X	
8	BALDAZZI SABRINA		X	16	PASCUZZI SIMONE		AG

Partecipa, il Segretario Comunale Dr. Ugo Castelli.

Il Presidente Luciana Garbuglia, constatato il numero legale, dichiara l'apertura della seduta e nomina scrutatori i Sigg.ri: CECCARONI LUCA, BOCCHINI FRANCESCA, MONTEMAGGI GIOVANNA.

VISTA la proposta di deliberazione allegata;

VISTI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione di cui in oggetto è stata sottoposta con esito favorevole al parere della Commissione Consiliare Affari Generali in data 19/12/2023;

UDITA la relazione dell'Assessore Stefania Presti che illustra la proposta di deliberazione;

EFFETTUATA la votazione in forma palese per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n.12

Favorevoli n.12

Contrari \\\

Astenuti \\\

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta di deliberazione allegata.

Ai sensi dell'art.26 bis comma 1 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei consiglieri vengono integralmente registrati e conservati su supporto informatico presso l'Ufficio Segreteria, quale verbale della seduta.

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che:

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire

l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la precedente disciplina IMU;

EVIDENZIATO che:

- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

- vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

VISTA la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi compresi tra il 748 e il 755 dell'articolo 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2022 sono state confermate per l'anno 2023 le seguenti aliquote

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
- c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a zero;
- d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- e) immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431: aliquota pari a 9,6 per mille;
- f) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- g) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- h) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

RILEVATO che:

- il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto d'imposta, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9, intendendosi per abitazione principale l'immobile iscritto o

iscrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'agevolazione si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria;

- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431, l'imposta si determina applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della L. 160/2019, ridotta al 75%;

- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari, eccetto le categorie A1, A8, A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destini a propria abitazione principale;

- la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, analogamente alla precedente disciplina;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% solo per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2024 è analoga a quella prevista per il 2023 in quanto pur essendo stato pubblicato il decreto del 7/7/2023 del MEF - Dipartimento dell'Economia e delle Finanze per la disciplina del prospetto delle aliquote di cui all'art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con successivo comunicato del 30 novembre 2023 il Dipartimento stesso ha reso noto che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorrerà dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con atto n. 15 del 13/5/2020 in attuazione delle facoltà indicate dal comma 777 dell'articolo 1 della Legge 160/2020;

RAVVISATA la necessità di confermare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2023 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i

livelli di gettito previsti nel bilancio di previsione 2024;

VISTE le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell'IMU, a partire dal 2020, contenute nell'articolo 1 della citata Legge 160/2019, comprensive di specifiche disposizioni per l'anno 2020 e precisamente:

<<761. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;>>

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 767 della L. n. 160/2019, "le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento

delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

VISTO l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTA la proposta all'ordine del giorno odierno di approvazione del bilancio di previsione nonché del documento unico di programmazione per gli esercizi 2024/2026;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli artt.49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO CHE il Responsabile della proposta dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n.62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso sul bilancio di previsione e sul documento unico di programmazione contenenti le previsioni di gettito derivanti l'atto de quo, mentre si ritiene di non dover acquisire il parere sul presente atto trattandosi di conferma della aliquote già in vigore per l'anno 2023;

D E L I B E R A

1) DI CONFERMARE, per i motivi espressi, la misura delle aliquote e delle detrazioni per l'anno d'imposta 2024, come si riporta nella seguente tabella delle aliquote:

- i) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;

- j) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
- k) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a zero;
- l) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- m) immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431: aliquota pari a 9,6 per mille;
- n) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- o) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- p) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

3) DI DARE ATTO che per l'abitazione principale appartenente alle categorie A1, A8 e A9 si applica la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4) DI DARE ATTO che il gettito atteso dall'Imposta municipale propria per l'anno 2024, necessario per garantire l'equilibrio di bilancio, al netto della quota stato e delle trattenute previste per legge ai fini del fondo di solidarietà, è pari ad Euro 2.550.000,00;

5) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 767 e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Letto, Confermato, sottoscritto.

Il Sindaco
Luciana Garbuglia

Il Segretario
Ugo Castelli